



diritto C **religioni**

**Semestrale
Anno XV - n. 1-2020
gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

29

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 1-2020
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carnì, M. Ferrante, P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Letture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàñ – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l’Italia, € 75,00
per l’estero, € 120,00
un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R0103088800000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l’anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l’anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell’importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell’ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>
Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Talare e toga: un rapporto non più incompatibile.

*Riflessioni a margine del Parere 13 febbraio 2019,
n. 18, del Consiglio Nazionale Forense*

*Priest's robe and Lawyer's toga: a bond no longer
incompatible.*

*Considerations on the Views n. 18 expressed on Fe-
bruary 13, 2019 by the National Forensic Council*

RAFFAELE SANTORO

RIASSUNTO

L'articolo analizza l'abrogazione dell'incompatibilità tra la professione di avvocato e lo status di ministro di culto con giurisdizione o cura d'anime avvenuta con la riforma della disciplina della professione forense, la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in materia di diritto di stabilimento e i possibili riflessi sul diritto canonico.

PAROLE CHIAVE

Ministri di culto, Avvocati, Iscrizione albo, incompatibilità, abrogazione.

ABSTRACT

The article analyzes the abrogation of incompatibility with being a Lawyer and a Minister of the worship, with jurisdiction and looking after souls, as indicated in the reform of the protocol of Law Counselling, the latest jurisprudence of the Court of Justice of the European Community and the possible consequences on Canon Law.

KEY WORDS

Ministers of worship, Lawyers, Registration in the register, Incompatibility, Abrogation.

SOMMARIO: 1. *Le incompatibilità in materia di iscrizione nell’Albo degli Avvocati: il caso del ministro di culto avente giurisdizione o cura d’anime.* – 2. *L’incompatibilità tra professione di avvocato e qualifica di ministro di culto con giurisdizione o cura d’anime nella giurisprudenza.* – 3. *La nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense e il Parere 13 febbraio 2019, n. 18, del Consiglio Nazionale Forense: una soluzione che risponde alle esigenze dell’attuale società multireligiosa.* – 4. *L’intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 7 maggio 2019, C 431-17: il caso greco del Monachos Eirinaios.* – 5. *Il ministro di culto avvocato: profili canonistici.*

1. Le incompatibilità in materia di iscrizione nell’Albo degli Avvocati: il caso del ministro di culto avente giurisdizione o cura d’anime.

Lo *status* di “ministro di culto” incide in modo significativo sulla sfera giuridica soggettiva, essendo ad esso collegate una serie di limitazioni e prerogative previste sia all’interno della disciplina di derivazione pattizia sia nelle leggi statuali unilaterali¹.

Il legislatore statuale, in questo peculiare ambito dell’ordinamento giuridico, utilizza il termine “ministro di culto” per indicare i destinatari di specifiche previsioni normative senza specificarne i profili strutturali, per i quali rinvia per “presupposizione”² alle norme di matrice confessionale³.

In questo caso, infatti, lo Stato

«attenendosi alla propria connotazione laica e aconfessionale, si esime da qualsiasi attività qualificatoria volta a identificare i soggetti titolari di specifiche prerogative all’interno della sfera di esperienza religiosa, e rimette questo compito alla libera determinazione delle singole formazioni confessionali»⁴.

La previsione di apposite norme di cui sono destinatari i soggetti titolari di questo speciale *status*⁵, che di fatto tende ad essere sempre più diversificato

¹ Cfr. MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 155 ss.

² Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 142 ss.

³ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 279 ss.

⁴ Cfr. MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, p. 196.

⁵ In merito, si rinvia ampiamente a RITA BENIGNI, *La condizione giuridica dei ministri di culto (Linee evolutive tra diritto e prassi)*, Edizioni Cusl, Firenze, 2006; DOMENICO BILOTTI, *I ministri di*

nell'attuale società multireligiosa⁶, ha lo scopo di «proteggere la qualifica e la funzione dei ministri di culto per garantirne il libero esercizio del ministero pastorale» e di «difendere la società civile da loro potenziali forme di indebita intromissione»⁷.

In merito a questo aspetto, ha assunto un rilievo significativo la previsione di specifiche ineleggibilità⁸ e incompatibilità, tra le quali è annoverato l'esercizio della professione di avvocato⁹.

Questa peculiare incompatibilità è stata sancita inizialmente dalla legge 25 marzo 1926, n. 453 – *Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*, nonché dall'art. 106 dell'apposito regolamento approvato con R.D. 26 agosto 1926, n. 1683¹⁰. In questo caso, rispetto alla successiva disciplina della professione forense, il relativo art. 3, nel definire i casi di incompatibilità, tracciava un alveo soggettivo di applicazione molto ampio in ragione del richiamo alla generica “qualità di ministro di qualunque culto”.

Successivamente, il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 - *Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*, ha circoscritto i casi di incompatibilità al possesso della “qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime”¹¹. A tale riguardo, il relativo art. 3 sanciva, infatti, l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con l'esercizio della professione di notaio, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o d'incaricato di gestioni esattoriali (com. 1) nonché con ogni altro impiego retribuito che non abbia carattere scientifico o letterario (com. 3)¹².

culto acattolici: incompiutezze definitorie e inderogabilità funzionali, Giuffrè, Milano, 2013; ANGELO LICASTRO, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁶ Cfr. ANDREA BETTETINI, *Alla ricerca del “ministro di culto”. Presente e futuro di una qualifica nella società multireligiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2000, p. 249 ss.; MATTEO CARNÌ, *I ministri di culto delle confessioni religiose di minoranza: problematiche attuali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 1 giugno 2015, p. 1 ss.

⁷ PIERLUIGI CONSORTI, *Diritto e religione*, Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 192.

⁸ Cfr. LUIGI LACROCE, *I ministri di culto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Il diritto ecclesiastico*, 3-4, 2012, p. 734 ss.

⁹ Cfr. REMO DANOVIS, *Il codice deontologico forense*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 301 ss.

¹⁰ Cfr. MARIO FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, Cedam, Padova, 1930, p. 347.

¹¹ Cfr. MARIA FAUSTA MATERNINI, LAURA SCOPEL, *Il ministro di culto nell'ordinamento civile*, in AA.VV., *Le confessioni religiose a confronto: il ministro di culto*, a cura di MARIA FAUSTA MATERNINI, LAURA SCOPEL, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2015, p. 22 ss.

¹² Una formulazione più restrittiva è stata invece prevista all'interno del D.P.R. 27 ottobre 1953, n.

Questa disposizione è stata ritenuta compatibile con la libertà di scelta dell'attività professionale¹³, avendo lo scopo di tutelare l'indipendenza del relativo esercizio, trovando di fatto per la dottrina il proprio fondamento

«nel presunto condizionamento che il ministro di culto può subire per la sua appartenenza organica a una confessione religiosa, che lo potrebbe portare da un lato a nutrire maggiori sentimenti di pietà e misericordia rispetto al comune sentire, rendendolo perciò poco idoneo a svolgere certe funzioni; dall'altro lato a essere più permeabile ai condizionamenti che provenissero dalle autorità cui è soggetto, a discapito dell'indipendenza che dovrebbe regolare l'esercizio di determinate funzioni»¹⁴.

In ogni caso, non appare condivisibile la valutazione secondo il quale queste norme rispondano anche all'interesse pubblico connesso alla correttezza del professionista nello svolgimento dell'attività professionale. Lo *status* di ministro di culto, infatti, presuppone il possesso di peculiari requisiti soggettivi che coinvolgono positivamente e in modo rilevante proprio questi ultimi aspetti, potendo garantire, in via tendenziale, lo svolgimento dell'attività forense con livelli di rigore ed eticità più elevati rispetto a quanto richiesto dalle norme della deontologia forense¹⁵.

Questa disposizione ha assunto dunque un rilievo ecclesiastico in ragione della previsione dell'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e lo status di “ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime”¹⁶.

1067 - *Ordinamento professionale di dottore commercialista*, a norma del quale, per la parte di nostro diretto interesse, «l'esercizio della professione di dottore commercialista è incompatibile con (...) la qualità di ministro di qualunque culto (...)» (art. 3, com. 1). In questo caso, infatti, è stato previsto un limite più ampio rispetto a quello sancito per la professione forense, trattandosi di una limitazione connessa allo status di ministri di culto, al di là della relativa attività concretamente svolta. In merito, cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 238.

¹³ Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, 31 maggio 1974, in *Il diritto ecclesiastico*, 2, 1974, p. 412 ss.

¹⁴ PIERLUIGI CONSORTI, *Diritto e religione*, cit., p. 207.

¹⁵ In merito, si rinvia ampiamente a CARLO BARTOLINI, DOMENICO CONDELLO, *Ordinamento forense e deontologia. Diritti e doveri dell'avvocato*, Giappichelli, Torino, 2019; MARINA CRISAFI, LUCIA IZZO, EUGENIA TRUNFIO, *Ordinamento forense e deontologia*, Key Editore, Milano, 2019; UBALDO PERFETTI, *Deontologia dell'avvocato, ordinamento forense, amministrazione della giustizia*, Giappichelli, Torino, 2014.

¹⁶ Cfr. ARNALDO BERTOLA, *Ministro di culto*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. X, Utet, Torino, 1964, p. 741 ss.; RAFFAELE BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico. Società civile e società religiosa nell'età della crisi*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 291; CARLO CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 271; ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *Le certificazioni confessionali nell'ordinamento giuridico italiano*, Vita e Pensiero, Milano, 2013.

In merito a questi due termini è stato rilevato che di fatto potessero essere «riferiti, sia pure con un criterio analogico, anche ai ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica» e di conseguenza «il rabbino o il pastore protestante e coloro che fanno le veci, avranno “giurisdizione e cura d'anime” in quanto abbiano la direzione spirituale della comunità (...) o coadiuveranno ad essa»¹⁷.

La relativa previsione ha trovato fondamento non solo nella «singolare relazione fiduciaria che si instaura tra pastori e fedeli», ma anche nella «preoccupazione d'evitare possibili commistioni fra compiti civili spirituali»¹⁸, che sarebbero potute scaturire dall'esercizio di alcune professioni, tra le quali quella di avvocato.

In merito a questa peculiare incompatibilità, il Consiglio Nazionale Forense, su istanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, ha analizzato il caso del ministero di lettore o di accolito, nonché quello di diacono della Chiesa Cattolica, stabilendo che:

«Si deve premettere che l'incompatibilità dettata dalla norma indicata dal COA richiedente riguarda la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura d'anime. Si deve altresì ritenere che la regola abbia il suo fondamento non solo nell'essere tali ministri membri di un'organizzazione di forte impronta gerarchica (come del resto accade agli impiegati pubblici), ma anche nell'esercitare attraverso l'attività di cura spirituale dei fedeli una particolare influenza sugli stessi e sulla loro libera determinazione.

La risposta al quesito deve affrontare in primo luogo la condizione del Lettore (che legge la parola di Dio nelle assemblee liturgiche), e dell'Accolito (che assiste il Diacono e il Sacerdote nelle celebrazioni liturgiche), i cui uffici sono connessi ai Ministeri della Parola e dell'Altare e corrispondono a quelli che un tempo nel Diritto Canonico erano detti Ordini Minori (come Ordine Maggiore era quello del Suddiacono, le cui funzioni sono ora ricomprese in quelle dei due citati) e presupponevano una *ordinazione*, ora sostituita da una più semplice

2000, p. 238; NICOLA COLAIANNI, *Sui limiti dell'incompatibilità tra la condizione di ministro di culto e la professione forense*, in *Foro italiano*, III, 1984, p. 271 ss.; PIERLUIGI CONSORTI, *Diritto e religione*, cit., p. 207; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 150; REMO DANOVY, *Ordinamento forense e deontologia. Manuale breve*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 26; SILVIA FERRARI, *Ministri di culto*, in *Digesto discipline pubblististiche*, vol. IX, Utet, Torino, 1994, p. 538; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2007, p. 405; FRANCESCO ONIDA, *Ministri di culto*, in *Encyclopedie giuridica*, vol. XX, Istituto Encyclopedico Italiano, Roma, 1990, p. 1 ss.; ENRICO VITALI, ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 130.

¹⁷ MARIO FERRABOSCHI, *L'ecclesiastico*, in *Encyclopedie del diritto*, vol. XIV, Giuffrè, Milano, 1990, p. 271.

¹⁸ PIERO BELLINI, *Principi di diritto ecclesiastico*, Aracne, Roma, 2014 (rist.), p. 240.

istituzione dei relativi Ministeri. Va ancora osservato che Lettore e Accolito non sono più chierici e che l'ingresso nello stato clericale è ora annesso al diaconato. La loro funzione ausiliaria, lo stato laicale, il ministero minore concorrono a farli ritenere estranei alla previsione d'incompatibilità di cui si tratta.

A diversa conclusione ritiene di dover giungere questa Commissione in relazione allo stato del Diacono, il quale nella Chiesa Cattolica è quello che *riceve il sacramento dell'Ordine e diviene ministro sacro con la funzione d' insegnare, santificare e governare i fedeli*. Si aggiunga che attualmente il Diritto Canonico prevede non solo, come si è detto, che l'ingresso nello stato clericale sia ora annesso al diaconato; ma anche che al Diaconato segua dopo pochi mesi l'ordinazione sacerdotale. Ne consegue che il Diacono sia da considerarsi a tutti gli effetti un *ministro di culto avente giurisdizione o cura d'anime* e che la sua condizione concreti di certo la fattispecie cui la norma ricollega l'incompatibilità con l'esercizio della professione d'avvocato»¹⁹.

In questo caso, il Consiglio Nazionale Forense ha fondando il proprio parere su argomentazioni parziali dalle quali è scaturito un inquadramento non del tutto corretto della qualifica di “ministro di culto con giurisdizione o cura d'anime”, visto che non si è tenuto conto in tale ricostruzione della figura dei diaconi “permanenti”²⁰.

Emerge ancora una volta la rilevanza dei diritti confessionali e l'importanza della loro conoscenza²¹ da parte dell'interprete. Ciò al fine di poter correttamente tracciare l'alveo applicativo delle norme che, come in questo caso specifico, prevedono un rinvio a quanto sancito dagli ordinamenti religiosi, i quali anche in questo ambito appaiono profondamente diversificati²².

2. L'incompatibilità tra professione di avvocato e qualifica di ministro di culto con giurisdizione o cura d'anime nella giurisprudenza.

¹⁹ CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, parere 14 luglio 2011, n. 59, il cui testo integrale è edito in *Codice Deontologico Forense* (www.codicedeontologico-cnf.it).

²⁰ In merito alla condizione giuridica dei diaconi “permanenti”, si rinvia a GIACOMO INCITTI, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra ugualanza e diversità*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2007, p. 200 ss.; LUIS NAVARRO, *L'identità e la formazione dei diaconi permanenti. Nota alle “Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti” e al “Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti”*, in *Ius Ecclesiae*, 10, 1998, p. 587 ss.

²¹ Cfr. SILVIO FERRARI, *Diritto e religioni*, in AA.VV., *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo*, a cura di SILVIO FERRARI, il Mulino, Bologna, 2008, p. 18 ss.

²² Cfr. SILVIO FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, il Mulino, Bologna, 2002, p. 228 ss.

L'applicazione delle disposizioni normative che hanno disciplinato i casi di incompatibilità con l'esercizio della professione forense è stata in più occasione oggetto di interventi giurisprudenziali.

A tale riguardo, la Corte di Cassazione, in ragione del relativo carattere restrittivo, ha ritenuto che queste disposizioni non sono suscettibili di interpretazione analogica²³ né contrastanti con le norme della Costituzione inerenti la libera scelta dell'attività professionale (artt. 4 e 41)²⁴.

Per la Corte di Cassazione, inoltre, le attività incompatibili con l'esercizio della professione forense, a norma dell'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, non sono caratterizzate dalla professionalità, ossia dalla normalità del loro esercizio in vista dell'attitudine a produrre reddito, bensì dalla idoneità ad incidere negativamente sulla libertà del professionista, idoneità che poteva, di volta in volta, derivare dal relativo essere dirette alla cura di interessi idonei ad interferire sull'esercizio di queste professioni, ovvero dalla subordinazione determinata nei confronti di terzi, ovvero, infine, dai poteri che essi determinano in chi le esercita.

In applicazione di questo principio, per quanto attiene ai ministri di culto della Chiesa cattolica, è stato rilevato che non sussisteva alcuna incompatibilità fra l'esercizio delle professioni forensi e il mero stato sacerdotale, comportante la sola potestà di ordine, la quale non implica di per sé, una posizione di supremazia nei confronti dei fedeli, diversamente dal caso in cui a questo speciale status si aggiungeva la titolarità della *potestas jurisdictionis*, sia ordinaria che delegata, caratterizzata da un rapporto autoritativo fra ministro di culto e fedele²⁵.

In quest'ultima potestà, così come strutturata dal diritto canonico²⁶, è stata annoverata non solo la giurisdizione di foro esterno, spettante in connessione con la titolarità di un ufficio ecclesiastico, ma anche la giurisdizione di foro

²³ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 3 febbraio 1967, n. 302, in *Giurisprudenza italiana*, 1, 1967, p. 1021.

²⁴ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, sentenza 16 luglio 1976, n. 2848, in *Giurisprudenza civile*, 1, 1977, con nota di MADDALENA DELLA CASA, *Incompatibilità tra la funzione di ministro di culto e la professione forense*, ivi, p. 333 ss.; CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, sentenza 1 luglio 1980, n. 4124, in *Massimario Foro italiano*, 1980; CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, sentenza 12 novembre 1983, n. 6726, in *Massimario Foro italiano*, 1983.

²⁵ Cfr. REMO DANOV, *Il codice deontologico forense*, cit., p. 15 ss.

²⁶ In merito si rinvia ampiamente a LUIGI SABBARESE, *La Costituzione gerarchica della Chiesa universale e particolare. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro II, Parte II*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 1999.

interno che si esercita anche attraverso il sacramento della penitenza²⁷.

Sulla base di tali principi, per la Corte di Cassazione il Consiglio Nazionale Forense ha agito correttamente disponendo il diniego all’iscrizione nell’albo dei procuratori legali per un sacerdote del culto cattolico non investito da cura d’anime, o titolare di un ufficio ecclesiastico, ma munito della delega dei superiori canonici per l’amministrazione del sacramento della penitenza²⁸, così come disciplinato dal diritto canonico²⁹.

Circa le conseguenze derivanti dall’accertamento da parte del Consiglio dell’Ordine della sussistenza di cause di incompatibilità in un momento successivo all’avvenuta iscrizione nell’Albo degli Avvocati, si è registrata la presenza di un orientamento non uniforme.

A tale riguardo, infatti, si è ritenuto che in caso di incompatibilità preesistente alla iscrizione all’albo si deve procedere all’annullamento dell’originario provvedimento di iscrizione per illegittimità dovuta all’assenza di uno dei requisiti essenziali con successiva trasmissione degli atti al pubblico ministero, al fine di verificare se nel contempo sia stata illegittimamente svolta la professione. In un altro procedimento, invece, in caso di incompatibilità preesistente non è stata dichiarata la nullità dell’originario atto di iscrizione, ma si è proceduto alla cancellazione dall’Albo degli Avvocati, senza coinvolgere le attività forensi svolte dal soggetto fino a quel momento³⁰.

3. La nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense e il Parere 13 febbraio 2019, n. 18, del Consiglio Nazionale Forense: una soluzione che risponde alle esigenze dell’attuale società multireligiosa.

L’incompatibilità tra la professione di avvocato e lo status di ministro di culto con giurisdizione o cura d’anime non è stata più prevista dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 – *Nuova disciplina dell’ordinamento della professione*

²⁷ Cfr. CONSIGLIO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, delibera 15 dicembre 1983 – 16 gennaio 2014, in *Foro italiano*, 3, 1984, p. 271, con nota di NICOLA COLAIANNI, *Sui limiti dell’incompatibilità tra la condizione di ministro di culto e la professione forense*, ivi, p. 271 ss. Il medesimo provvedimento è stato edito anche in *Foro padano*, 1, 1984, p. 133.

²⁸ Cfr. CORTE CASSAZIONE, Sezioni Unite, sentenza del 19 luglio 1976, n. 2848. In merito a questo orientamento si è espresso in senso critico GIUSEPPE ORSINI, *Incompatibilità e “cura d’anime”*, in *La previdenza forense*, 3, 2007, p. 216 ss. In merito, si veda anche EDILBERTO RICCIARDI, *Appunti in tela di revisione degli albi professionali forensi*, in *Foro italiano*, 5, 1980, p. 25 ss.

²⁹ Circa il regime giuridico del sacramento della penitenza nel vigente *Codex Juris Canonici*, si rinvia a LUIGI SABBARESE, *Diritto canonico*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2015, p. 225 ss.

³⁰ Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, parere 14 dicembre 1972, in *Rassegna forense*, 1975, p. 22.

*forense*³¹, nel cui testo non è stato riprodotto quanto previsto in merito nell’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 – *Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*³².

In particolare, la vigente disciplina in materia di ordinamento della professione forense sancisce che la professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;

b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato³³.

All’interno di questa norma non è stato riportato il caso del “ministro di culto aente giurisdizione o cura d’anime”, facendo ritenere come implicitamente abrogata questa peculiare incompatibilità inherente la professione forense.

Una revisione del regime giuridico delle incompatibilità è stata sollecitata dalla dottrina, la quale, già prima di questo intervento legislativo, ha evidenziato che alcune di esse «molto probabilmente sarebbero oggi da superare»³⁴,

³¹ Cfr. GIOVANNI BARBERINI, MARCO CANONICO, *Diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 245. In merito a questa importante riforma si rinvia ampiamente a REMO DANOVIS, *La nuova legge professionale forense*, Giuffrè, Milano, 2011; ANDREA DINELLI, *La riforma professionale forense*, Giappichelli, Torino, 2013.

³² Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica*, cit., p. 282.

³³ Cfr. Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – *Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*, art. 18.

³⁴ ENRICO VITALI, ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *Manuale breve. Diritto ecclesiastico*, cit., p. 130.

suggerendo altresì una riforma delle prerogative e delle limitazioni di cui sono destinatari i ministri di culto al fine di adeguarne la relativa disciplina al contesto sociale e istituzionale³⁵.

Del resto, è stato altresì evidenziato come una serie di incompatibilità poste a carico dei ministri di culto

«appaiono come un ingiustificato retaggio del passato e si rivelano franca-mente inutili e persino fastidiose, soprattutto se si accetta di considerare che la qualifica di ministro di culto non riguarda più solo presbiteri cattolici, pastori o rabbini a tempo pieno, ma anche donne e uomini che ricoprono queste funzioni mantenendo un pieno e ordinario inserimento nella vita sociale, dovendo anche provvedere al proprio mantenimento»³⁶.

Nell'attuale società multireligiosa si ritiene dunque che non sia più sus-sistente il timore che la qualifica di "ministro di culto aente giurisdizione o cura d'anime" sia in grado di «incidere negativamente sulla libertà di determi-nazione del professionista, ponendosi in contrasto con le esigenze di autono-mia, di prestigio e di efficienza della classe forense»³⁷.

A tale riguardo, il Consiglio Nazionale Forense all'interno del Parere 13 febbraio 2019, n. 18, precisando che:

«L'art. 17 della legge n. 247/12 non ha riprodotto il divieto già recato dall'art. 3, comma 1, del R.D. n. 1578/33, a mente del quale la professione di avvocato era incompatibile "con la qualità di ministro di qualunque culto aente giuri-sdizione o cura di anime". La mancata riproduzione di tale disposizione deve indurre alla conclusione che la stessa sia da ritenersi implicitamente abrogata per nuova disciplina della materia: d'altro canto, l'art. 65, comma 1, della legge n. 247/12 aveva previsto l'ultrattività delle previgenti disposizioni unicamente con riguardo al periodo transitorio fino all'entrata in vigore dei regolamenti. Pertanto, non sussiste ad oggi l'incompatibilità tra esercizio della professione forense e qualità di ministro del culto cattolico con cura d'anime, salvo restando l'osservanza dei doveri deontologici di cui all'art. 3 della legge n. 247/12 e al Codice deontologico forense»³⁸.

³⁵ Cfr. VALERIO TOZZI, *Le moschee ed i ministri di culto*, in Stato, *Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2007, p. 16.

³⁶ PIERLUIGI CONSORTI, *Diritto e religione*, cit., p. 207.

³⁷ REMO DANONI, *Ordinamento forense e deontologia*, cit., p. 24

³⁸ CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, parere 13 febbraio 2019, n. 18, il cui testo è edito in www.codicedeontologico-cnf.it.

Questo parere è stato emesso dal Consiglio Nazionale Forese su istanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, circa la possibilità di iscrivere nell'Albo degli Avvocati un presbitero della Chiesa Cattolica avente cura d'anime.

Anteriormente a questo intervento del Consiglio Nazionale Forese, anche la Corte di Cassazione ha rilevato che l'art. 3 del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 è stato abrogato per incompatibilità dall'art. 18 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 – *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*³⁹.

Il venir meno di questa incompatibilità, già in passato ritenuta dalla dottrina come «meno comprensibile»⁴⁰, risponde pienamente alle esigenze di una società sempre più declinata in chiave interculturale, ferma restando l'osservanza dei doveri deontologici previsti dall'art. 3 della su indicata legge n. 247/2012 e dal *Codice Deontologico Forense*.

L'eventuale permanenza di questa incompatibilità nell'attuale società multireligiosa avrebbe determinato delle conseguenze negative sui principi di egualianza e di non discriminazione, in quanto

«assumere come modello di culto quello delle confessioni maggiormente attestate dal punto di vista della tradizione autoctona potrebbe risultare fortemente discriminatorio e contrastante con il plesso delle norme costituzionali poste a garanzia della libertà religiosa. Fedi oramai molto diffuse sul territorio italiano, come quella islamica, buddhista, induista, non conoscono la figura del sacerdote propria delle tradizioni cristiane»⁴¹.

Del resto, in merito ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica, è stato evidenziato che gli stessi

«presentano uno stile di vita differente rispetto a quello tipico del clero cattolico, dal momento che essi non sono tenuti all'obbligo del celibato e, nella generalità dei casi, svolgono professioni implicanti la loro piena integrazione nella società civile. Ne consegue che le motivazioni tradizionalmente poste a giustificazione delle disposizioni in tema di incompatibilità risultano, per

³⁹ Cfr. CORTE CASSAZIONE, Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2013, n. 25797, con nota di commento di LILLA LAPERUTA, *Avvocati, la carica di presidente del consiglio di amministrazione non è di per sé incompatibile con l'esercizio della professione*, in *Diritto e Diritti*, Rivista telematica (www.diritto.it), 20 novembre 2013, p. 1 ss..

⁴⁰ CARLO CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, il Mulino, Bologna, 1996, p. 298.

⁴¹ MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, cit., p. 196 ss.

quanto riguarda i ministri di confessioni diverse dalla cattolica, se non desuete, quantomeno poco convincenti e attuali»⁴².

Il concetto di ministro di culto, infatti, «appartiene al nostro bagaglio istituzionale in virtù dell’esperienza nascente dal pregresso *monismo* culturale cristiano dell’Italia» e pertanto, «se considerata solo alla luce dell’esperienza pregressa, può dare luogo a confusione quando la si voglia pedissequamente applicare a fenomeni di più recente apparizione nella nostra esperienza vissuta»⁴³.

Anche per i ministri di culto, in ogni caso, opera la generale incompatibilità inherente lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato, prevista per gli avvocati dall’art. 18 della legge n. 247/2012. È necessario altresì rispettare il dovere di evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione nell’Albo, previsto nel *Codice Deontologico Forense* (art. 6)⁴⁴.

A tale riguardo, non incide sull’applicazione di questa norma restrittiva l’inserimento del ministro di culto cattolico all’interno del sistema di sostentamento del clero, non potendo rientrare negli schemi del rapporto di lavoro subordinato⁴⁵. Deve invece ritenersi incompatibile con l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati lo svolgimento di una serie di attività idonee a configurare un siffatto rapporto, quali ad esempio, l’incarico di assistente spirituale presso le c.d. “comunità segregate”⁴⁶, nonché l’insegnamento di materie non giuridiche.

In merito a quest’ultimo aspetto, infatti, l’art. 19 della legge n. 247/2012, nel definire le eccezioni alle norme sulla incompatibilità, sancisce che:

- a) in deroga a quanto stabilito nell’articolo 18, l’esercizio della professione

⁴² LUCIANO MUSSELLI, VALERIO TOZZI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 145.

⁴³ VALERIO TOZZI, *Le moschee ed i ministri di culto*, cit., p. 13.

⁴⁴ In merito si rinvia ampiamente ad AA.Vv., *Codice deontologico forense. Annotato con massime del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di Cassazione e con la Normativa di riferimento*, a cura di DOMENICO CONDELLO, Giuffrè, Milano, 2020.

⁴⁵ Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento*, Giappichelli, Torino, 2000, p. 161 ss.; CLAUDIA CIOTOLA, *I ministri di culto in Italia*, Pellegrini Editore, Cosenza, p. 68 ss. In merito, inoltre, si rinvia ampiamente ad AA.Vv., *Il sostentamento del clero nella legislazione canonica e concordataria italiana*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1993; NICOLA FIORITA, *Remunerazione e previdenza dei ministri di culto*, Giuffrè, Milano, 2003.

⁴⁶ In merito, *ex plurimis*, si rinvia a PIERLUIGI CONSORTI, *L’assistenza spirituale nell’ordinamento italiano*, in PIERLUIGI CONSORTI, MAURO MORELLI, *Codice dell’assistenza spirituale*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 1 ss.; MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 164 ss.; ANNIBALE VALSECCHI, *L’assistenza spirituale nelle comunità separate*, in AA.Vv., *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di GIUSEPPE CASUSCELLI, Giappichelli, Torino, 2012, p. 221 ss.

di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici (com. 1);

b) i docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario (com. 2);

c) è fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23 (com. 3).

A tale riguardo, la Corte di Cassazione ha rilevato che

«l'univoco tenore letterale dell'art. 19 non ne consente una lettura estensiva tale da ricoprendere nell'ambito dell'eccezione, in nome dell'unitarietà della funzione docente, anche i docenti della scuola primaria, che insegnanti in materie giuridiche non sono.

Una diversa interpretazione non solo non si muoverebbe nel rispetto delle potenzialità obiettive del dato testuale, ma anche non terrebbe conto della *ratio* della riforma, che è quella di ammettere un'eccezione, alla regola che sancisce l'incompatibilità con qualsiasi rapporto implicante subordinazione e che vale anche per i docenti e i ricercatori, soltanto là dove l'insegnamento e la ricerca (costituenti la prestazione lavorativa) si esplichino in un settore disciplinare ("materie giuridiche") comune a quello che tipicamente caratterizza la professione di avvocato»⁴⁷.

Sono dunque escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 19 le attività di ricerca e insegnamento di materie non giuridiche, tra le quali l'insegnamento della Religione Cattolica, previsto dall'art. 9 dell'Accordo di Villa Madama⁴⁸.

4. *L'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 7 maggio 2019, C 431-17: il caso greco del Monachos Eirinaios.*

⁴⁷ CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, sentenza 20-28 ottobre 2015, n. 21949, il cui testo integrale è edito in *De Justitia*, Rivista telematica (www.deiustitia.it).

⁴⁸ In merito, si rinvia ampiamente ad ANDREA BETTETINI, *Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 17 dicembre 2012, p. 1 ss.; MICHELE MADONNA, *Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica tra diritto della Chiesa e ordinamento dello Stato*, Libellula Edizioni, Tricase, 2018.

In merito alla medesima problematica inherente la corretta applicazione della disciplina della professione forense vigente in Grecia è intervenuta la Corte di Giustizia UE con la sentenza 7 maggio 2019, C 431-17, con la quale è giunto al termine un complesso iter giurisdizionale intrapreso da un avvocato nella sua qualità di *Monachos Eirinaios*⁴⁹.

Quest'ultimo, in possesso dell'abilitazione forense conseguita a Cipro, ha presentato al *Dikigorikòs Syllogos Athinòn* (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Atene) domanda di iscrizione, in qualità di avvocato, nel Registro Speciale del foro di Atene.

Il *Dikigorikòs Syllogos Athinòn* ha respinto l'istanza, sostenendo l'esistenza di una incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e lo status di *Monachos Eirinaios*, prevista dalle disposizioni del Codice Forense vigente in Grecia.

In particolare, il relativo art. 6, par. 6, in materia di condizioni per diventare avvocato e di impedimenti, sancisce che l'avvocato non può rivestire lo status di monaco.

In combinato disposto con questa norma, l'art. 7, par. 1, lett. α e γ, in materia di perdita automatica dello status di avvocato e cancellazione dall'albo, sancisce che chiunque sia nominato di ruolo od occupi un posto di dipendente con contratto di lavoro o rapporto impiegatizio presso una qualsivoglia persona giuridica di diritto privato o pubblico perde automaticamente lo status di avvocato ed è cancellato dall'albo dell'ordine di cui è membro.

Il *Dikigorikòs Syllogos Athinòn*, in applicazione di queste norme, ha ritenuto che le stesse dovessero trovare applicazione anche nel caso in cui un avvocato, in possesso del titolo abilitativo nel Paese di origine, decidesse di esercitare la professione forense in Grecia.

Nel caso di specie, il *Dikigorikòs Syllogos Athinòn*, a fondamento del suo diniego, sosteneva che lo status di *Monachos Eirinaios* non avrebbe consentito all'istante di presentare garanzie quali l'indipendenza rispetto alle autorità ecclesiastiche da cui dipende, la possibilità di dedicarsi interamente all'esercizio della professione forense, l'attitudine a gestire controversie in un contesto conflittuale, la fissazione del suo studio legale all'interno del Circondario del Tribunale interessato, nonché il rispetto del divieto di fornire servizi a titolo gratuito⁵⁰.

⁴⁹ Cfr. Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., p. 282 ss.

⁵⁰ Cfr. VALERIA MARZULLO, *Dalla tonaca alla toga: il monaco greco-ortodosso Ireneo capofila di un cambiamento?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 30, 2019, p. 62 ss.

La decisione del *Dikigorikòs Syllagos Athinòn* è stata impugnata dinanzi al *Symvoulio tis Epikrateias* (Consiglio di Stato), rilevando il contrasto tra la legislazione vigente in Grecia e le disposizioni introdotte in ambito comunitario⁵¹ con la Direttiva 16 febbraio 1998, n. 98/5/CE – *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica*⁵².

Il punto essenziale sul quale è stato invocato l'intervento del *Symvoulio tis Epikrateias* ha riguardato nello specifico l'interpretazione dell'art. 3 di questa Direttiva, finalizzata all'armonizzazione dei requisiti preliminari per esercitare il cd. diritto di stabilimento⁵³.

In particolare, questa norma sancisce che:

a) l'avvocato che intende esercitare la professione forense in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale, deve iscriversi presso l'Autorità competente di detto Stato membro (par. 1);

b) l'autorità competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine. Essa può esigere che l'attestato dell'autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione. Essa dà comunicazione dell'iscrizione all'autorità competente dello Stato membro di origine (par. 2).

Il *Symvoulio tis Epikrateias* ha sospeso il giudizio rimettendo alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale⁵⁴, al fine di verificare se in applicazione dell'art. 3, par. 2, della Direttiva 16 febbraio 1998, n. 98/5/CE, potesse

⁵¹ Cfr. MATTEO MANFREDI, *Le professioni legali nel mercato unico europeo tra libertà di circolazione e concorrenza*, in *Jus-online, Rivista di scienze giuridiche*, 3, 2017, p. 305 ss.; FRANCESCA CAPOTORTI, *La vicenda degli abogados e l'incerto confine tra abuso del diritto e legittimo qualification shopping con riferimento alla direttiva 98/5/CE*, in *Studi sull'integrazione europea*, IX, 2014, p. 177 ss.

⁵² Cfr. ROBERTO ALOISIO, *Diritto di stabilimento degli avvocati "europei"*, in *Rivista di diritto privato*, 4, 1998, p. 1 ss.; ENRICA ADOBATI, *Gli avvocati comunitari potranno esercitare con il proprio titolo d'origine in tutta l'Unione Europea*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2, 1998, p. 577 ss.; MARIA PIA BELLONI, *La libera circolazione degli avvocati nella Comunità Europea*, Cedam, Padova, 1999, p. 151 ss.; JULIAN LONBAY, *Lawyers bounding over the borders: the draft directive on lawyer's establishment*, in *European Law Review*, 1, 1996, p. 50 ss.

⁵³ Cfr. MASSIMO CORDINANZI, *La libertà di stabilimento*, in GIROLAMO STROZZI (a cura di), *Diritto dell'Unione Europea. Parte speciale*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 175 ss.; BRUNO NASCIMBENE, *La professione forense nell'Unione Europea*, Ipsos, Milano, 2010; PAOLISA NEBBIA, *Il diritto di stabilimento*, in FILIPPO PREITE, ANTONIO GAZZANTI PUGLIESE DI CROTONE (a cura di), *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale*, vol. IV, *Diritto Comunitario*, Tomo I, Utet, Torino, 2011, p. 255 ss.

⁵⁴ In merito al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, si rinvia a ROBERTO ADAM, ANTONIO TIZZANO, *Manuale di Diritto dell'Unione Europea*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 262 ss.

essere vietata, in applicazione della normativa nazionale, l’iscrizione di un *Monachos Eirinaios* come avvocato nell’albo dell’autorità competente di uno Stato membro diverso da quello nel quale egli abbia conseguito il suo titolo professionale⁵⁵.

A tale riguardo, con la sentenza del 7 maggio 2019, C-431/17, la Corte di Giustizia UE, nella scia di quanto già stabilito in precedenza⁵⁶, ha evidenziato che «la presentazione all’autorità competente dello Stato membro ospitante di un certificato di iscrizione presso l’Autorità competente dello Stato membro di origine risulta l’unico requisito cui dev’essere subordinata l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante, che gli consenta di esercitare la sua attività in quest’ultimo Stato membro con il suo titolo professionale d’origine»⁵⁷.

Se dunque tale requisito è soddisfatto, si perfezionano le condizioni necessarie per l’iscrizione nell’albo professionale dello Stato membro ospitante.

A questa conclusione non osta neanche l’ulteriormente invocato art. 6, par. 1, della medesima Direttiva, secondo il quale l’avvocato che esercita nello Stato membro ospitante è soggetto alle norme professionali e deontologiche ivi vigenti.

Per la Corte di Giustizia UE, infatti, questa disposizione non è stata coinvolta dal processo di armonizzazione e pertanto può essere diversa rispetto alle norme in materia vigenti nello Stato membro d’origine⁵⁸.

⁵⁵ Cfr. LAURA DE GREGORIO, *Monaco e Avvocato? La Corte dice sì*, in *Note e commenti – Diritto pubblico comparato ed europeo on line*, 3, 2019, p. 2209 ss.

⁵⁶ La Corte di Giustizia UE in precedenza si è pronunciata in merito ad una medesima questione pregiudiziale, relativa al riconoscimento del titolo abilitativo di due avvocati italiani. In particolare, nella sentenza 17 luglio 2014 (cause riunite C-58/13 e C-59/13), la Corte di Giustizia UE ha stabilito che «l’articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita». Sul punto cfr. FRANCESCA MARTINES, *Il mercato interno dell’Unione Europea. Le quattro libertà. Raccolta commentata di giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea*, Maggioli, Rimini, 2014, p. 161 ss.; VINCENZO COMI, *Avvocato: libera circolazione di persone. Osservazioni a prima lettura*, in *Archivio penale*, 3, 2014, p. 1 ss.; GIUSEPPE COLAVITTI, *Accesso alla formazione forense e libertà di concorrenza: gli abogados italiani tra abuso del diritto europeo e libertà di stabilimento*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 6, 2013, p. 1053 ss.

⁵⁷ CORTE DI GIUSTIZIA UE, sentenza 07 maggio 2019, C 431-17, punto n. 27, il cui testo integrale è edito in VALERIA MARZULLO, *Dalla tonaca alla toga: il monaco greco-ortodosso Ireneo capofila di un cambiamento?*, cit., p. 68 ss.

⁵⁸ Cfr. VALERIA MARZULLO, *Dalla tonaca alla toga: il monaco greco-ortodosso Ireneo capofila di un cambiamento?*, cit., p. 64 ss.

In questa prospettiva, circa la qualifica di *Monachos Eirinaios* dell’istante, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il legislatore nazionale può prevedere particolari garanzie per l’esercizio della professione forense (nel caso di specie, la mancanza di conflitti di interesse), purché non aggiunga ulteriori requisiti relativi al rispetto di obblighi professionali e deontologici, per poi concludere che:

a) negare ad un avvocato l’iscrizione presso le autorità competenti di detto Stato membro solo perché egli abbia lo status di monaco equivarrebbe ad aggiungere una condizione di iscrizione a quelle contenute nell’art. 3, par. 2, della Direttiva 98/5, aggiunta non autorizzata da questa disposizione⁵⁹;

b) le norme professionali e deontologiche applicabili nello Stato membro ospitante, per essere conformi al diritto dell’Unione Europea, devono rispettare il principio di proporzionalità, in virtù del quale esse non devono eccedere quanto necessario per conseguire gli scopi perseguiti⁶⁰.

Del resto, la *ratio* della disciplina prevista in questa Direttiva UE deve essere individuata proprio nella volontà di

«facilitare l’esercizio della professione forense in uno Stato diverso da quello in cui si è ottenuta l’abilitazione (art. 1), sì che chiunque sia in possesso dei dovuti requisiti in patria può esercitare in modo permanente in qualsiasi altro Stato dell’UE (artt. 2, 3, 6, Considerando 2, 6 ed 8)»⁶¹.

Nel risolvere la questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto dunque la normativa greca contrastante con l’art. 3, par. 2, della su indicata Direttiva, rilevando che la richiesta di iscrizione all’albo degli Avvocati di Atene deve essere accolta in ragione del relativo carattere discriminatorio, ulteriormente aggravato dal suo essere fondato su motivi religiosi⁶².

In questa prospettiva, la pronuncia della Corte di Giustizia UE si pone in diretta connessione con l’abrogazione della incompatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e il possesso della qualità di “ministro di culto con giurisdizione o cura d’anime” da parte del legislatore italiano, ponendo un ulteriore tassello a protezione del diritto di libertà religiosa, in attuazione del

⁵⁹ Cfr. CORTE DI GIUSTIZIA UE, sentenza 07 maggio 2019, C 431-17, punto n. 34.

⁶⁰ Cfr. CORTE DI GIUSTIZIA UE, sentenza 07 maggio 2019, C 431-17, punto n. 35.

⁶¹ GIULIA MILIZIA, *La CGUE dichiara illegale l’incompatibilità tra lo status di religioso e quello di avvocato*, in *Diritto e Giustizia*, Rivista telematica (www.dirittoegiustizia.it), 7 maggio 2019, p. 1.

⁶² In merito al principio di non discriminazione religiosa nell’Unione Europea, si rinvia a GIANFRANCO MACRI, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell’Unione europea*, in GIANFRANCO MACRI, MARCO PARISI, VALERIO TOZZI, *Diritto ecclesiastico europeo*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 125 ss.; CHIARA FAVILLI, *La non discriminazione nell’Unione europea*, il Mulino, Bologna, 2008.

principio di non discriminazione in una società sempre più mobile e declinata in chiave interculturale.

5. Il ministro di culto avvocato: profili canonistici.

Il combinato disposto di questi due provvedimenti è in grado di riflettersi inevitabilmente sulla possibile diffusione di ministri di culto che esercitano la professione di avvocato.

Questa dinamica, infatti, può coinvolgere anche l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica in ragione della previsione di una dettagliata disciplina inerente gli obblighi e i diritti dei chierici (cann. 273-289 *c.j.c.*), i quali a norma del can. 273 *c.j.c.* sono tenuti per un obbligo speciale a prestare rispetto e obbedienza al Sommo Pontefice e al proprio Ordinario⁶³.

In merito all'applicazione di questa norma, che a prima vista potrebbe apparire come fortemente incidente sulla necessaria autonomia che deve ordinare l'esercizio della professione forense, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha rilevato che:

«Il rapporto tra Vescovo diocesano e presbiteri, scaturito dall'ordinazione e dall'incardinazione, non può essere paragonato alla subordinazione che esiste nell'ambito della società civile nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.

Il legame di subordinazione del presbitero al Vescovo diocesano esiste in base al sacramento dell'Ordine e all'incardinazione in diocesi e non solo per il dovere di obbedienza richiesto, peraltro, ai chierici in genere verso il proprio Ordinario (cfr. can. 273), o per quello di vigilanza da parte del Vescovo (cfr. can. 384).

Tuttavia tale vincolo di subordinazione tra i presbiteri e il Vescovo è limitato all'ambito dell'esercizio del ministero proprio che i presbiteri devono svolgere in comunione gerarchica con il proprio Vescovo. Il presbitero diocesano, però, non è un mero esecutore passivo degli ordini ricevuti dal Vescovo. Egli infatti gode di una legittima iniziativa e di una giusta autonomia.

Per quanto riguarda, in concreto, l'obbedienza ministeriale, essa è una obbedienza gerarchica, limitata all'ambito delle disposizioni che il presbitero deve eseguire nell'espletamento del proprio ufficio e che non è assimilabile al tipo di obbedienza che si realizza tra un datore di lavoro ed un proprio dipendente.

⁶³ Cfr. DOMENICO MOGAVERO, *I ministri sacri o chierici*, in AA.Vv., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, vol. II, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2001, p. 112.

Il servizio che il presbitero svolge nella diocesi è legato ad un coinvolgimento stabile e duraturo che egli ha assunto, non con la persona fisica del Vescovo, ma con la diocesi per mezzo della incardinazione. Non è pertanto un rapporto di lavoro facilmente rescindibile a giudizio del “padrone”. Il Vescovo non può, come invece il datore di lavoro in campo civile, “esonerare” il presbitero se non al verificarsi di precise condizioni che non dipendono dalla discrezionalità del Vescovo ma che sono stabilite dalla legge (cfr. i casi di sospensione dall’ufficio o di dimissione dallo stato clericale). Il presbitero non “lavora” per il Vescovo⁶⁴; (...)

il vincolo di subordinazione canonica del presbitero con il proprio Vescovo è limitato all’ambito dell’esercizio del ministero e quindi agli atti ad esso direttamente connessi, nonché ai doveri generali dello stato clericale»⁶⁵.

Alla luce di questi principi, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha dunque precisato

- «a) che il vincolo di subordinazione canonica tra i presbiteri ed il Vescovo diocesano non genera una sorta di soggezione generalizzata ma è limitato agli ambiti dell’esercizio del ministero e dei doveri generali dello stato clericale;
- b) che il dovere di vigilanza del Vescovo diocesano conseguentemente, non si configura come un controllo assoluto ed indiscriminato su tutta la vita del presbitero;
- c) che il presbitero gode di uno spazio di autonomia decisionale sia nell’esercizio del ministero che nella sua vita personale e privata»⁶⁶.

Con particolare riferimento all’esercizio di attività professionali lucrative, ivi compresa quella forense, ai chierici è proibito esercitare, personalmente o tramite altri, l’attività affaristica e commerciale, sia per il proprio interesse, sia per quello di altri, se non con la licenza della legittima autorità ecclesiastica

⁶⁴ PONTIFICO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Elementi per configurare l’ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero*, 12 febbraio 2004, n. II, il cui testo integrale, oltre al sito ufficiale del predetto Dicastero (www.delegumtextibus.va), è edito in *Communicationes*, 36, 2004, p. 33 ss.

⁶⁵ PONTIFICO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Elementi per configurare l’ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero*, cit., n. III.

⁶⁶ PONTIFICO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Elementi per configurare l’ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero*, cit., conclusione.

(can. 286 c.j.c.)⁶⁷.

La vigente disciplina canonica in materia appare dunque meno rigida rispetto alla proibizione assoluta sancita nel can. 142 del *Codex Juris Canonici* del 1917⁶⁸, a norma del quale *prohibentur clerici per se vel per alios negotiationem aut mercaturam exercere sive in propriam sive in aliorum utilitatem*.

In merito alla definizione dell’alveo operativo della proibizione di cui al can. 286 c.j.c. è stato evidenziato che «l’attività affaristica o commerciale comprende ogni tipo di attività, industriale, finanziaria, borsistica, speculativa ecc., caratterizzata da un fine lucrativo» e che «l’elemento lucrativo è ciò che la discrimina da altri tipi di attività, anche economiche, che non rientrano nell’ipotesi di delitto, come possono essere attività non profit di assistenza, di solidarietà, di carità»⁶⁹.

Al fine di assicurare il pieno rispetto di questa norma, il legislatore canonico ha previsto un apposito delitto in materia, sancendo che chierici o religiosi che contro le disposizioni dei canoni esercitino l’attività affaristica o commerciale, devono essere puniti a seconda della gravità del delitto (can. 1392 c.j.c.)⁷⁰. In presenza di una violazione di questa norma discende l’applicazione obbligatoria *ferendae sententiae*⁷¹ di una pena indeterminata da parte della competente autorità ecclesiastica. La determinazione graduale della pena, in questo caso, «si connette al livello di disonestà dell’esercizio contestato (...), di ostinazione in esso nonostante le ammonizioni del Superiore competente e di scandalo che ciò provoca nella comunità cristiana»⁷².

I diaconi permanenti non sono tenuti all’adempimento di quanto prescritto nel can. 286 c.j.c., a meno che non sia stabilito diversamente dal diritto particolare (can. 288 c.j.c.)⁷³.

Questa proibizione, invece, opera per i religiosi e le religiose (can. 672 c.j.c.)⁷⁴, per i quali «benché lo stato religioso per sua natura non sia né cleri-

⁶⁷ Cfr. SALVATORE BERLINGÒ, MARTA TIGANO, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 166.

⁶⁸ Cfr. BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2014, p. 479.

⁶⁹ VELASIO DE PAOLIS, DAVIDE CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico*. Libro VI, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2008, p. 355.

⁷⁰ Cfr. MARIA D’ARIENZO, *Il diritto penale canonico*, in MARIA D’ARIENZO, LUCIANO MUSSHELLI, MARIO TEDESCHI, PATRICK VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 199; ANTONIO CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, p. 325 ss.

⁷¹ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 244.

⁷² BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit., p. 481.

⁷³ Cfr. LUIGI SABBARESE, *I fedeli costituiti Popolo di Dio. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro II, Parte I*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2000, p. 108.

⁷⁴ Cfr. VELASIO DE PAOLIS, *Le sanzioni nella Chiesa (cann. 1311-1399)*, in AA.VV., *Il diritto nel*

cale né laicale, di fatto lo stile di vita dei religiosi in non pochi punti coincide con quello dei chierici, particolarmente per il primato della vita spirituale e per l'esercizio di alcune professioni»⁷⁵.

In occasione della concessione della licenza per l'esercizio della professione forense da parte della competente autorità ecclesiastica è necessario ricordare al chierico che il relativo esercizio non deve mai configgere con il relativo dovere di favorire «sempre in sommo grado il mantenimento fra gli uomini della pace e della concordia fondamentale sulla giustizia» (can. 287 § 1 c.j.c.)⁷⁶, nella consapevolezza che «la riduzione della sua missione a compiti temporali, puramente sociali o politici o comunque alieni alla sua identità, non sarebbe una conquista ma una perdita gravissima per la fecondità evangelica della Chiesa intera»⁷⁷.

mistero della Chiesa, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, vol. III, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2004, p. 549.

⁷⁵ Cfr. VELASIO DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Edizione rivista e ampliata a cura di VINCENZO MOSCA, Marcianum Press, Venezia, 2015, p. 511.

⁷⁶ Cfr. GIACOMO INCITTI, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, cit., p. 190 ss.

⁷⁷ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, n. 44, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2013, p. 60.